

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

Comuni di:

Castel d'Aiano
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Marzabotto
Monzuno
San Benedetto Val di Sambro
Vergato

COPIA

DELIBERAZIONE

Nr. 24

Data 04/05/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

L'anno duemilaquindici, questo giorno quattro del mese di maggio alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, la Camera del Lavoro Intercomunale di Vergato, e la FP Cgil, hanno intenzione di definire un accordo quadro per la gestione del Servizio di integrazione scolastica L.104/92 e servizi conciliativi (Centri Estivi, pre e post scuola, Scuola integrata);
- tale accordo definirà le caratteristiche dell'appalto che sarà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2015-16;

Rilevato che è interesse dell'Unione:

- 1) assicurare il perseguimento della qualità dei servizi erogati, anche attraverso il perfezionamento delle procedure di monitoraggio, partecipazione e controllo;
- 2) assicurare adeguati standard di qualità e di garanzia del servizio, attraverso un'adeguata conformazione degli atti e delle procedure di gara;

Visto il protocollo di intesa così elaborato, allegato sub a) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il predetto protocollo prevede che l'Unione promuova:

- la previsione della procedura di scelta del contraente basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valorizzare e premiare gli aspetti qualitativi della proposta di servizio, in luogo di una mera valutazione di natura economica;
- la previsione di criteri di ponderazione che non attribuiscono all'elemento prezzo un valore percentuale superiore a 25 punti su 100;
- la previsione di criteri di omogeneizzazione delle caratteristiche di gestione del servizio su tutto il territorio di riferimento, ad esempio generalizzando la previsione della figura di educatore di istituto;
- la tutela dell'esigenza di omogeneizzazione delle caratteristiche di gestione del servizio su tutto il territorio di riferimento anche in termini procedurali, ad esempio in relazione alla valorizzazione della professionalità degli operatori, escludendo la previsione di clausole, requisiti e/o titoli aggiuntivi di partecipazione che finiscano per essere penalizzanti per alcune realtà territoriali più marginali;
- il tassativo ed integrale rispetto - nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori - dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi sottoscritti dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, come previsto dall'art.6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010 (regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici);
- il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive integrazioni ed il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, come previsto anche dall'art.6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci in materia di obblighi retributivi e contributivi;

- la previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. 163/2006 laddove espressamente si prevede che: "Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile." In questo senso si impegna ad inserire nei propri atti di gara (Bando, disciplinare e Capitolato) specifiche prescrizioni finalizzate ad esigere particolari condizioni per l'esecuzione del contratto, a norma dell'art. 69 del d.lgs. 163/2006 (c.d. clausole sociali: *"Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. 2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali."*);
- In particolare l'Unione si impegna a subordinare l'esecuzione del contratto alla garanzia che l'appaltatore subentrante provveda prioritariamente ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, così come specificato dagli orientamenti giurisprudenziali ed ANAC (c.d. clausola di imponibile di manodopera), unitamente all'obbligo dell'osservanza, laddove vigenti, di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva vigente in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante, cui dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati;

Visti:

il t.u. enti locali (d.lgs. 267/2000);

il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

il DPR 207/2010 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Responsabili, a norma dell'art. 49 del t.u. enti locali ed il parere di conformità espresso dal Segretario;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il protocollo di intesa per la gestione della procedura di affidamento del Servizio di integrazione scolastica L.104/92 e servizi conciliativi (Centri Estivi, pre e post scuola, Scuola integrata), allegato sub a) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE , con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

Ipotesi di accordo

tra

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, rappresentata dal Presidente Romano Franchi
Camera del Lavoro Intercomunale di Vergato, rappresentata dal responsabile Giuseppe Chiarelli
FP Cgil, rappresentata dal funzionario territoriale Simone Raffaelli

Premesso che:

- le parti così costituite si sono incontrate per definire un accordo quadro per la gestione del Servizio di integrazione scolastica L.104/92 e servizi conciliativi (Centri Estivi, pre e post scuola, Scuola integrata);
- tale accordo definirà le caratteristiche dell'appalto che sarà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2015-16;

Tra le parti si conviene:

- 1) le parti si impegnano ad assicurare, ciascuna per il proprio ruolo, il perseguimento della qualità dei servizi erogati, anche attraverso il perfezionamento delle procedure di monitoraggio, partecipazione e controllo;
- 2) al fine di assicurare adeguati standard di qualità e di garanzia del servizio l'Unione dei Comuni Bolognesi si impegna a conformare gli atti e le procedure di gara ai seguenti criteri:
 - previsione della procedura di scelta del contraente basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valorizzare e premiare gli aspetti qualitativi della proposta di servizio, in luogo di una mera valutazione di natura economica;
 - previsione di criteri di ponderazione che non attribuiscano all'elemento prezzo un valore percentuale superiore a 25 punti su 100;
 - previsione di criteri di omogeneizzazione delle caratteristiche di gestione del servizio su tutto il territorio di riferimento, ad esempio generalizzando la previsione della figura di educatore di istituto;
 - tutela dell'esigenza di omogeneizzazione delle caratteristiche di gestione del servizio su tutto il territorio di riferimento anche in termini procedurali, ad esempio in relazione alla valorizzazione della professionalità degli operatori, escludendo la previsione di clausole, requisiti e/o titoli aggiuntivi di partecipazione che finiscano per essere penalizzanti per alcune realtà territoriali più marginali;
- 3) si riafferma l'importanza dei requisiti di qualificazione delle imprese, preliminari alla definizione dei bandi di gara, per escludere quelle che risultino inadempienti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale assicurativa e di sicurezza sul lavoro, in applicazione dell'art. 38 del Codice dei contratti. A tal fine, tenuto conto che per essere ammessi alle procedure di gara occorre, oltre ai requisiti generali di partecipazione, il possesso dei requisiti essenziali che connotano la correttezza del rapporto di lavoro tra le imprese e i dipendenti e che questi dovranno essere garantiti per l'intera durata dell'eventuale rapporto contrattuale, come previsto dall'art. 38 del Codice dei contratti, l'Amministrazione considera imprescindibili:

- il tassativo ed integrale rispetto - nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori - dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi sottoscritti dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, come previsto dall'art.6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010 (regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici);
 - il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive integrazioni ed il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, come previsto anche dall'art.6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci in materia di obblighi retributivi e contributivi;
 - nei capitolati di gara verrà previsto che, qualora nel corso della prestazione l'Amministrazione accertasse il venir meno dei requisiti sopra indicati in capo all'appaltatore o ad eventuali subappaltatori e alle imprese consorziate esecutrici dei servizi, ne chiederà l'immediato ripristino, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento;
 - in caso di mancata regolarizzazione, tenuto conto dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori e senza pregiudizio alcuno per essi, l'Amministrazione s'impegna ad operare come sostituto contributivo ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 207/2010 e ad applicare le penali previste nel contratto e nei casi più gravi risolverà il contratto stesso a norma dell'art.6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010.
- 4) L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese si impegna a valorizzare la previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. 163/2006 laddove espressamente si prevede che: "Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile." In questo senso si impegna ad inserire nei propri atti di gara (Bando, disciplinare e Capitolato) specifiche prescrizioni finalizzate ad esigere particolari condizioni per l'esecuzione del contratto, a norma dell'art. 69 del d.lgs. 163/2006 (c.d. clausole sociali: *"Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. 2. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali."*)
- 5) In particolare l'Unione si impegna a subordinare l'esecuzione del contratto alla garanzia che l'appaltatore subentrante provveda prioritariamente ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, così come specificato dagli orientamenti giurisprudenziali ed ANAC (c.d. clausola di imponibile di manodopera), unitamente all'obbligo dell'osservanza, laddove vigenti, di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione

collettiva vigente in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante, cui dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.

- 6) Tale clausola sarà inserita oltre che nel Capitolato speciale anche nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara ed avrà inoltre adeguata e autonoma evidenza, in un articolo specifico rubricato "clausola sociale", nello Schema di contratto. L'Unione inoltre avrà cura di verificare che gli operatori economici concorrenti dichiarino in sede di offerta di accettare specificatamente le condizioni di esecuzione.
- 7) L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese si impegna, in fase di esecuzione del contratto, ad assicurare particolare e costante attenzione al permanere del rispetto delle condizioni prescritte, in particolare in relazione al rispetto da parte dell'appaltatore di tutte le condizioni contrattualmente e normativamente previste per la tutela delle/dei lavoratrici/lavoratori impegnati, in particolare in materia contributiva, previdenziale assicurativa e di sicurezza sul lavoro, assicurando puntuale applicazione a tutti gli istituti normativamente previsti dal codice dei contratti e dalle relative norme di attuazione (D.P.R. 207/2010) nonché dal d.lgs. 276/2003 in materia di c.d. responsabilità solidale.

Vergato,

Delegazione trattante di Parte Pubblica

Delegazione trattante di Parte Sindacale

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

NR.	24
DEL	04/05/2015
OGGETTO	APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ex Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica della stessa:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 30/04/2015

Il Segretario Direttore
F.to dott. Pieter J. Messino'

PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Vergato, lì 04/05/2015

Il Segretario Direttore
F.to Dott. Messino' Pieter J.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 24/2015**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Romano Franchi

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Data, venerdì 22 maggio 2015

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

Il sottoscritto Segretario Direttore attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 267/2000.

Data, lunedì 4 maggio 2015

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Data, venerdì 22 maggio 2015

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'